

CXXXIII.

TORNATA DEL 5 MAGGIO 1873

Presidenza **TORREARSA.**

SOMMARIO — *Omaggi — Congedo — Relazione di petizioni — Dichiarazioni e comunicazioni del Ministro della Pubblica Istruzione — Seguito della Relazione di petizioni — Osservazioni del Senatore Lauzi, sulla petizione N. 4983 — Proposta della Commissione, oppugnata dai Senatori Errante e Borgatti — Domanda del Senatore Panattoni, cui risponde il Senatore Chiesi, Relatore — Nuove osservazioni del Senatore Lauzi, cui rispondono i Senatori Borgatti ed Errante — Reiezione della proposta Lauzi, e approvazione della proposta della Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Non è presente alcun Ministro.

Più tardi intervengono i Ministri dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente che è approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato :

Il Senatore comm. Rosa, di una sua *Relazione sulle scoperte archeologiche della città e provincia di Roma negli anni 1871 e 1872.*

Il Sindaco di Mirandola, di un opuscolo sulle *Risultanze del censimento della popolazione di quel Comune nel 1871-72.*

Il march. Camillo Pallavicino, del *Fasc. X anno terzo delle Effemeridi della Società di letture e conversazioni scientifiche.*

Il Prefetto di Trapani, degli *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1872.*

Il Deputato Luigi Alippi, a nome del Presidente della R. Accademia Raffaello d'Urbino, di una *Relazione delle feste ivi solennizzate per l'anniversario della nascita e della morte di quel celebre pittore.*

Il signor Turcotti Aurelio, di otto esemplari di un suo libro intitolato: *Scoperta e dimostrazione scientifica del vero moto perpetuo.*

Il Causidico Not. Scagno Luigi, delle sue *Traccie di considerazioni sulla sovranità accidentale e sostanziale di un popolo o di una nazione eretta in Governo rappresentativo.*

Il prof. De Virgili, del *primo e secondo volume delle sue opere.*

Il comm. Serafini, di un suo opuscolo intitolato: *Relazione e notizie intorno alla R. Università di Roma.*

Il Senatore conte Miniscalchi Erizzo, dell'*Elogio funebre di Maria Somarville, e della Statistica dell'Egitto.*

Il Senatore Michiel domanda per motivi di salute un congedo di 20 giorni, che gli è dal Senato concesso.

PRESIDENTE. In attenzione delle comunicazioni del Governo, prego l'onorevole Relatore delle petizioni a voler riferire su di esse.

(V. *Atti del Senato elenco di petizioni, N. 1^{quater}*)

Senatore CHIESI, *Relatore.* Poche sono le petizioni delle quali dovrà dar conto la Commissione, imperocchè molte di esse, che sono

notate nell'elenco, o furono già riferite, o furono già trasmesse ai rispettivi Uffici Centrali che si occuparono dello studio dei progetti di legge, ai quali quelle petizioni si riferivano; altre sono mancanti dell'autenticità della firma.

(Entra nell'aula il Ministro dell'Istruzione Pubblica.)

Restringendo dunque la Relazione a quelle poche petizioni, intorno alle quali la Commissione deve riferire, comincerò da quella che porta il N. 4919.

« Il Comizio Agrario di Castoreale, associandosi alla petizione già inoltrata da quello da piazza Armerina, fa istanza, perchè venga sospesa l'attuazione della legge 20 aprile 1871 relativa alla riscossione delle imposte dirette. »

La petizione del Comizio Agrario di Piazza Armerina, alla quale si associa il Comizio Agrario di Castoreale, fu riferita nella seduta del 19 febbraio 1873; e in quell'occasione il Senato, adottando la proposta della Commissione, approvò, intorno a quella petizione, l'ordine del giorno puro e semplice. E per conseguenza la petizione del Comizio Agrario di Castoreale che si associa, come dicevo, a quella petizione, deve correre, a senso della Commissione, la stessa sorte.

Per ciò la Commissione propone che su questa petizione del Comizio Agrario di Castoreale il Senato voglia adottare l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « N. 4920. La Giunta municipale di Atella, in Basilicata, fa istanza per la riforma della legge che regola le elezioni amministrative. »

Le elezioni amministrative sono regolate dalla legge comunale e provinciale. E siccome fu già presentato all'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Ministro dell'Interno un progetto di Legge che porta appunto la riforma della Legge comunale e provinciale, quindi la Commissione non può altro che proporre intorno a questa petizione, che essa venga deposta negli Archivi, per essere a suo tempo trasmessa a quell'Ufficio Centrale o a quella Commissione che sarà incaricata di studiare il progetto di legge sulla riforma della Legge comunale e provinciale.

La vostra Commissione propone adunque al Senato che questa petizione sia depositata negli Archivi.

PRESIDENTE. Coloro che approvano le conclusioni della Commissione, vogliano sorgere.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « N. 4921. La Deputazione provinciale di Padova fa istanza, perchè si provveda al pagamento dei crediti che i Comuni di quella Provincia hanno verso il Governo per somministrazioni fatte nel 1866 all'esercito austriaco. »

Nella tornata del 1° aprile 1871 il Ministro delle Finanze presentò alla Camera dei Deputati un progetto di legge per l'indennità per danni di guerra.

Quel progetto fu ripresentato dallo stesso Ministro delle Finanze alla Camera dei Deputati nella tornata del 17 aprile 1872.

Non sarà lontana la discussione di quel progetto di legge, del quale fu nominato Relatore l'onorevole Deputato Mantellini, e, dopo il voto della Camera dei Deputati, sarà il progetto stesso presentato al Senato, e sarà allora il caso di esaminare la domanda della Deputazione Provinciale di Padova pei crediti che vanta per le somministrazioni fatte all'esercito austriaco. Per conseguenza anche per questa petizione la Commissione propone al Senato che essa venga depositata negli Archivi, per essere, a suo luogo e tempo, trasmessa a quella Commissione che dovrà esaminare il progetto di legge di cui feci parola.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione per le petizioni, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. Petizione N. 4924: « Il Sindaco del Municipio di Cotrone, a nome dei suoi amministrati, fa istanza perchè siano ripresi e continuati i lavori occorrenti a quel porto. »

Il porto di Cotrone fu il soggetto di una interrogazione nell'altra Camera al Ministro dei Lavori Pubblici, e precisamente nella seduta del 18 gennaio di quest'anno, nell'occasione che si discuteva il bilancio dei Lavori Pubblici.

Un onorevole Deputato, dimostrata la necessità di continuare i lavori incominciati in quel porto, compendì la sua interrogazione presso a poco in questi termini: *Il porto di Cotrone ha bisogno di essere escavato, ed i suoi lavori debbono essere celeremente fatti; quali sono le*

intenzioni del Ministro? Sarà bene che il Senato senta la risposta che diede in quell'occasione l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, perchè questa potrà servire di norma per la deliberazione da adottarsi intorno a questa petizione.

L'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici alla interrogazione di cui ho fatto cenno, così rispose: « Il porto di Cotrone si trova in speciali condizioni, ed anche l'onorevole La Russa (che fu il deputato che fece l'interrogazione) sarà persuaso che il medesimo ha bisogno di essere nuovamente studiato, inquantochè, dopo essersi fatto un progetto per opere di manufatti e di escavazione, si è riconosciuto che il porto s'interrisce a causa delle materie che dai poggi e dalle colline circostanti vi sono continuamente trascinate dalle acque. Gli ingegneri del Genio civile, i più valenti, mi assicurarono che, se non si provvede prima alla sistemazione delle adiacenze del porto stesso, qualunque opera vi si faccia sarà invano, ed il danaro sarà sprecato. »

« Questo è il parere tecnico che si ebbe intorno al porto di Cotrone. »

« Per conseguenza il Ministero ha ordinato che per il porto di Cotrone si rinnovassero gli studi in modo da provvedere non solo alla comodità della rada, ma anche allo scopo di impedirne l'interrimento. »

In questo stato di cose crede la Commissione di poter proporre, che questa petizione sia trasmessa al Ministro dei Lavori Pubblici, il quale ha già ordinato nuovi studi intorno al porto di Cotrone.

Questa petizione servirà di nuovo eccitamento all'onorevole signor Ministro, perchè gli studi da lui ordinati siano con alacrità continuati e al più presto che sia possibile compiuti.

Dunque la Commissione propone che questa petizione sia trasmessa all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relat.* « N. 4946. La Giunta Municipale di Bondeno (Ferrara), domanda che, quando venga sottoposto al Parlamento un progetto di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale, venga riformato l'art. 237 della legge stessa, nel senso di stabilire più equa proporzione nelle spese di culto. »

Ho già detto or ora che il Ministro dell'Interno ha presentato un progetto di legge all'altro ramo del Parlamento per modificazioni alla Legge comunale e provinciale. Non chiedendo altro la Giunta municipale di Bondeno se non che sia modificato un articolo della vigente Legge comunale e provinciale quando appunto venga sottoposto al Parlamento un progetto di legge che porti modificazioni alla detta legge comunale e prov., il momento opportuno per prendere in considerazione questa petizione sarà allora quando il progetto, di cui ho fatto parola, presentato già dall'onorevole Ministro dell'Interno, verrà, dopo il voto dell'altra Camera, sottoposto all'approvazione del Senato.

Quindi la Commissione vi propone che questa petizione sia depositata negli Archivi per essere poi presa in considerazione dalla Commissione del Senato, che esaminerà il progetto di legge di modificazioni alla Legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore.* « N. 4950. La Camera di Commercio ed Arti di Parma associandosi alla petizione già inoltrata da quella di Ravenna, fa istanza al potere legislativo perchè sia emanata al più presto possibile una legge regolatrice delle emissioni fiduciarie dei biglietti delle varie Banche. »

La petizione della Camera di Commercio di Ravenna, alla quale si associa la Camera di Commercio di Parma, fu riferita nella seduta del 19 febbraio p. p., e fu proposto dalla Commissione e consentito dal Senato, che quella petizione fosse trasmessa agli Archivi, in quanto che fu già presentato dal Ministero all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge che regola questa emissione fiduciaria dei biglietti delle varie Banche. E, per conseguenza, anche intorno a questa petizione della Camera di Commercio di Parma, che si associa alla petizione della Camera di Commercio di Ravenna, la Commissione vi propone che sia depositata negli Archivi.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore.* « N. 4966. La Camera di Commercio ed Arti di Brescia, associandosi alla petizione già inoltrata da quella

di Ravenna, fa istanza perchè sia emanata al più presto possibile una legge regolatrice delle emissioni fiduciarie dei biglietti delle varie Banche. »

Questa petizione è identica all'altra, di cui ho fatto ora menzione, e per conseguenza, anche intorno a questa petizione, la Commissione vi fa la stessa proposta, che cioè ne sia fatto deposito negli Archivi del Senato.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « N. 4972. Il cav. Gennaro Sciarritte, notaio in Roma, fa istanza perchè sia approvata la legge di riordinamento del Notariato. »

(Mancante dell'autentica.)

La Commissione non sarebbe obbligata a riferire intorno a questa petizione, perchè si tratta di una petizione mancante dell'autenticità. Ad ogni modo, non può a meno di non prendere occasione da questa petizione per raccomandare al Ministero e precisamente al Ministro di Grazia e Giustizia, di voler fare in modo che il progetto di legge sul Notariato, che è stato già votato dopo una lunghissima discussione dal Senato, possa finalmente diventare legge generale dello Stato.

Importa assolutamente che tutti i notai del Regno siano regolati da una stessa legge generale. Ora il Notariato è retto da diverse leggi secondo le diverse Provincie; e tante sono le leggi sul Notariato, quanti erano gli Stati che ora formano fortunatamente il Regno d'Italia.

Il progetto di legge sul Notariato fu presentato al Senato nella seduta del 23 marzo 1866 dall'onorevole De Falcò, che allora era appunto Ministro di Grazia e Giustizia; fu ripresentato dall'onorevole Ministro Tecchio nella tornata 16 aprile 1867, e la discussione in Senato cominciò nella tornata del 1° dicembre 1868. Vede dunque il Senato che più anni passarono dacchè questo progetto è stato discusso in Senato, e, trattandosi di un progetto tanto necessario e tanto desiderato, sommamente importa che sia definitivamente dai due rami del Parlamento approvato e che diventi legge generale dello Stato.

Uguale a questa petizione 4972 del notaio romano cav. Gennaro Sciarritte è l'altra che cade sotto il N. 4975:

« Il notaio Nicola Fusco, Presidente del Comitato della Sezione di Trani, fa istanza perchè

venga promulgata una legge sul riordinamento del Notariato, corredando tale istanza con alcune osservazioni a stampa in merito di detta legge. »

Tanto per l'una che per l'altra di queste petizioni la Commissione propone che siano depositate negli Archivi per essere poi, giunto il tempo opportuno, prese in considerazione dalla Commissione del Senato che sarà incaricata dello studio del progetto di legge generale sul Notariato dopo che esso sarà nuovamente, in seguito all'approvazione della Camera elettiva, sottoposto alle deliberazioni del Senato. E intanto si permette di fare all'onorevole Guardasigilli, e per esso al qui presente Ministro Scialoja, le più calde raccomandazioni, perchè il più presto che sia possibile una sola sia la legge sul Notariato per tutti i notai dello Stato.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta testè fatta dall'onorevole Relatore della Commissione delle petizioni, si alzi.

(Approvata.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « N. 4976 Il Capitolo della Chiesa cattedrale di Volterra, fa istanza perchè sia modificato l'art. 21 del progetto di legge, per l'estensione alla Provincia di Roma delle leggi sulle Corporazioni Religiose. »

Io ho avuto l'onore di riferire in altre sedute su molte petizioni dirette allo stesso scopo a cui mira la petizione di cui ora si tratta, ed il Senato, adottando la proposta della Commissione, deliberò che tutte quelle petizioni fossero depositate intanto negli Archivi, per essere prese in considerazione quando il progetto sulle Corporazioni religiose, di cui presto si farà la discussione nell'altro ramo del Parlamento, sarà portato in Senato.

E perciò, anche di questa petizione la Commissione propone il deposito negli Archivi.

Eparimenti propone il deposito negli Archivi della petizione N. 4977 del Capitolo della Chiesa cattedrale di Ventimiglia, come quella che ha lo stesso scopo.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione per queste due petizioni dei Capitoli di Volterra e di Ventimiglia, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « N. 4979 Il Capitolo della Chiesa cattedrale di Assisi, fa istanza perchè sia modificato l'art. 21 del progetto di legge per estensione alla Provincia di Roma delle leggi sulle Corporazioni Religiose. »

Questa petizione ha lo stesso scopo delle altre due, di cui or ora ho fatto parola, e perciò anche di questa la Commissione propone il deposito negli Archivi.

PRESIDENTE. Chi approva queste conclusioni, sorga.

(Approvato.)

Senatore **CHIESI**, *Relatore*. « N. 4980. Gli Arcivescovi ed i Vescovi delle provincie Ecclesiastiche di Torino e di Vercelli in numero di 18, fanno istanza al Senato, perchè voglia respingere il progetto di legge, per la soppressione degli Ordini Religiosi in Roma. »

I Capitoli delle Chiese cattedrali, delle cui petizioni or ora ho fatto menzione, si limitano a domandare la modificazione dell'art. 21 del progetto presentato alla Camera sulle Corporazioni religiose; ma con questa petizione 4980, gli Arcivescovi, ed i Vescovi delle provincie Ecclesiastiche di Torino e Vercelli, chiedono in termini categorici che il Senato voglia respingere in modo assoluto il detto progetto di legge per la soppressione degli Ordini Religiosi.

Non è il caso d'entrare ora ad esaminare il merito di questa petizione, perchè si riferisce ad un progetto che sta per discutersi avanti all'altro ramo del Parlamento, e però la Commissione vi propone, che questa petizione sia intanto depositata negli Archivi, per essere poi presa in considerazione quando quel progetto verrà in discussione in Senato.

PRESIDENTE. Chi ammette queste conclusioni, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Prego l'onorevole Senatore Chiesi a sospendere per un momento la sua Relazione.

Essendosi impegnata alla Camera dei Deputati una discussione importante e non potendo l'onorevole Presidente del Consiglio venire a fare al Senato le comunicazioni promesse nell'ultima tornata, dò la parola al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica qui presente, affine che, avendo egli il mandato di farle, non sieno ritardate di più le dette comunicazioni.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Vengo per mandato del Presidente del Consiglio a fare al Senato alcune dichiarazioni e comunicazioni.

Il Ministero, siccome ebbe l'onore di riferire al Senato, depose nelle mani di S. M. le sue dimissioni in conseguenza di un voto della Camera dei Deputati intorno alla spesa per le

opere relative ad un arsenale marittimo a Taranto.

S. M., dopo di avere per alcuni giorni ben ponderato lo stato delle cose, dichiarò che non intendeva accettare le offerte dimissioni, ed il Ministero, presi gli ordini del Re, le ha ritirate ed ha deliberato di ripresentarsi al Parlamento.

Esso ha acquistato il convincimento che, ritirando il progetto il quale aveva dato occasione al dissenso, potrà fra pochi giorni presentarne un altro non sostanzialmente diverso dal primo ed acconcio a conciliare le esigenze delle nostre finanze colle intenzioni, che nel fondo non erano discordi, della Camera dei Deputati e del Ministero medesimo: ed ha pur creduto suo debito di riassumere l'ufficio per non impedire, nè ritardare la discussione dell'importantissimo progetto di legge politico sulle Corporazioni religiose, che pende dinanzi all'altra Camera del Parlamento.

Questa comunicazione sarebbe stata fatta al Senato dal Presidente del Consiglio secondo la doverosa consuetudine, se egli non fosse stato ritenuto cogli altri Colleghi da una discussione sorta appunto intorno a simile comunicazione da lui fatta all'altra Camera.

PRESIDENTE. Do atto al Signor Ministro della Pubblica Istruzione della comunicazione testè fatta a nome del Governo, e, non potendosi passare alla continuazione della discussione del progetto, lasciata in sospenso nell'ultima seduta, per provvedimenti a favore di alcuni Comuni danneggiati dalle inondazioni, a motivo che non è presente il Ministro delle Finanze.....

Senatore **CHIESI**. La discussione potrebbe essere ripresa, essendo presente il Ministro dei Lavori Pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Bisognerebbe che fosse presente anche il Ministro delle Finanze, perchè questa è una legge finanziaria, ed il Ministro è ora personalmente occupato nell'altra Camera.

PRESIDENTE. Non potendo il signor Ministro delle Finanze assistere al proseguimento della discussione del progetto per provvedimenti a favore dei Comuni inondati, io domando al Senato se vuol continuare la relazione delle petizioni, o rimetterla a domani.

Senatore **CHIESI**. Mi permetta il signor Presidente un'avvertenza; non vi è più che una petizione da riferire; dico questo per norma del Senato.

PRESIDENTE. Allora si può continuare la relazione delle petizioni.

Senatore CHIESI, *Relatore*. « N. 4983. Cortese Giovanni Battista, Censore di disciplina al Convitto nazionale di Voghera, ricorre al Senato col corredo di appositi documenti, onde ottenere che venga presa dal Governo in considerazione una sua domanda per computo d'interruzione di servizio per causa politica, con benigna interpretazione della legge a di lui favore, stante l'eccezionalità del caso. »

La legge 2 luglio 1872 per la computazione a favore degli impiegati, pel conseguimento della pensione, della interruzione di servizio per causa politica, di cui fa cenno questa petizione, stabilisce all'articolo 1:

« Coloro i quali, avendo prestato servizio effettivo e retribuito da stipendio, per nomina ottenuta regolarmente, sia in Uffici civili, sia nelle Milizie di terra o di mare, ai Governi provvisorii istituitisi in Italia negli anni 1848 e 1849, per ragioni politiche, al cessare di questi, non continuarono nel servizio o vennero più tardi dimessi dai Governi della ristaurazione, e furono poi riassunti quali funzionari civili dal Governo nazionale, avranno diritto a che sia loro computato per gli effetti della pensione od indennità, il tempo della interruzione. »

Ma poi dispone nell'articolo 3 quanto segue:

« Sono ammessi al beneficio della presente legge coloro solamente che prima del 31 luglio 1872 avranno presentata la occorrente domanda al Ministero delle Finanze. »

Il signor Cortese Giovanni Battista trovavasi al tempo della pubblicazione di detta legge impiegato a Cagliari, e la distanza da Cagliari a Roma, tanto più considerevole, in quanto che sono divise dal mare, fece sì che le sue carte (che egli dice di aver consegnato in tempo alla posta di Cagliari), non poterono arrivare al Ministero in Roma nel termine rigorosissimo prescritto dall'articolo terzo della suddetta legge. Il termine fatale era il 31 luglio 1872, e la sua domanda e le sue carte arrivavano il 2 agosto, cioè due giorni dopo, al Ministero delle Finanze, che credè di non poterle accettare, in quanto ch'ostava alla accettazione l'articolo terzo della legge or ora citata, il quale fissò un termine di rigore alla presentazione di queste domande. Il Cortese ricorse due volte al Ministero, e per due volte

ha avuto la stessa negativa risposta, ed ora ricorre al Senato, credendo che il Senato possa adottare qualche temperamento in suo favore.

È veramente deplorabile il caso di questo petente, e merita senza dubbio ogni maniera di riguardi; ma la Commissione è dolente di non poter fare al Senato alcuna proposta che possa tornargli utile.

Dal momento che il Ministero si copre collo scudo della legge per respingere la dimanda, il Senato non sa che rispondere, e sarebbe inutile che la Commissione facesse la proposta che questa petizione fosse rinviata con raccomandazione al Ministero, perchè il Ministero potrà sempre rispondere: io non posso accettare questa petizione perchè me lo impedisce la stessa legge, la quale nella forma più assoluta prescrisse fatalmente il termine del 31 luglio 1872.

La Commissione però, mentre con suo gran dispiacere è costretta dal rigore della legge a proporre l'ordine del giorno puro e semplice, dichiara esplicitamente che colla sua proposta non intende di pregiudicare in alcun modo quelle ragioni che il Cortese potrà far valere davanti alla Corte dei Conti alla quale appartengono i giudizi per la liquidazione delle pensioni. La Commissione crede che le ragioni addotte dal Cortese nella petizione potranno essere in via giuridica prese in considerazione dalla Corte dei Conti; ma il Senato non può elevarsi in tribunale e farsi giudice di queste sue ragioni.

La Commissione fa queste dichiarazioni, affinché si sappia che, mentre essa propone sopra questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice, non intende con questo ordine del giorno di respingere come temeraria e destituita d'ogni fondamento la dimanda del petente.

L'ordine del giorno proposto dalla Commissione ha questo solo significato: che le ragioni e i fatti che allega il petente sono di tal natura da non potere essere presi in considerazione, a fronte della disposizione espressa della legge, nè dal Senato, nè dal Ministero delle Finanze, ma soltanto dall'autorità giudiziaria, che in questo caso si è la Corte dei Conti.

La Commissione tanto più volentieri fa questa dichiarazione, inquantochè, quando venne in discussione avanti il Senato questo progetto di legge, il caso di forza maggiore che avrebbe

potuto impedire che le carte venissero in tempo presentate al Ministero delle Finanze, fu contemplato.

Il Relatore di quel progetto di legge fu l'onorevole Senatore Caccia; e, nella discussione che se ne fece in Senato nella tornata del 29 giugno 1872, l'onorevole Senatore Borgatti, che è membro qui presente della Commissione, della quale ho l'onore di essere Relatore, non mancò di fare delle serie osservazioni contro il rigore della disposizione dell'articolo terzo.

Non rincresca al Senato che io legga alcuni brani delle osservazioni, che intorno a questo articolo faceva in quella occasione l'onorevole Senatore Borgatti.

« Siccome qui si tratta, egli diceva, di perenzione di un diritto che questa legge viene a riconoscere ed a garantire colla sua interpretazione autentica, così mi pare che il tempo che si stabilisce per la domanda da farsi al Ministero delle Finanze sia troppo breve.

» D'altronde, come farà l'impiegato a comprovare di avere in tempo debito presentata la domanda prescritta da questa legge sotto minaccia di perenzione del proprio diritto? Se questa domanda, coi documenti che vi fossero uniti, si perdesse, per una delle tante cause onde si smarriscono qualche volta le carte negli uffici governativi, chi ne risponderebbe? Vorrei essere tranquillato su ciò; affinché non avvenga che, per una prescrizione di forma, per una esigenza burocratica, un povero impiegato si veda deluso nella sua legittima speranza, e torni inutile per lui questa provvida legge. »

L'onorevole Senatore Caccia, relatore della Commissione, per quel progetto di legge faceva questa risposta:

« Il collega parla di perdita di documenti; ma io lo prego di considerare, come magistrato, che questo è un caso che risolverà chi ha da decidere sulle pensioni. Quel Collegio vedrà se c'è stata la forza maggiore, e che quindi il diritto non può essere perento. Deciderà bensì col corredo di dati equipollenti se, e come fu eseguita la presentazione della domanda, e come e se non ne fu presa nota.

» Per queste considerazioni non può non essere lasciato al magistrato di applicare la legge alle già menzionate contingenze. »

Ecco, o Signori, quali furono le dichiarazioni del Relatore della Commissione che difese avanti al Senato la disposizione dell'articolo 3

della legge del 2 luglio 1872, ed appoggiata anche a queste esplicite dichiarazioni dello stesso Relatore di quella Commissione, la Commissione vostra, mentre propone l'ordine del giorno puro e semplice, costretta dalle parole della legge, non può a meno di dichiarare che, con questo ordine del giorno, non intende di pregiudicare per qualsiasi modo qualunque diritto e ragione che potrà far valere il petente avanti la Corte dei Conti che è il magistrato competente nei giudizi sulle pensioni.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Comincerò dall'osservare che il signor Cortese, avendo esaurite le pratiche nell'ordine gerarchico, si trova nel preciso caso in cui il nostro regolamento autorizza un cittadino a chiedere la benigna intromissione del Senato presso il Governo del Re.

Osserverò in secondo luogo, che forse non si è bene espresso il ricorrente, o forse non parlò con rigorosa precisione di termini il Relatore, quando asserì che il Cortese chiedeva al Senato qualche temperamento della negativa risoluzione del Ministro a suo riguardo.

Il Senato non può adottare temperamenti, nè menomamente modificare le risoluzioni che sono prese dai diversi Ministri in oggetti di loro competenza. Può bensì, il Senato, rimandare la petizione al Governo, e, questo nel solo senso di dichiarare di riconoscere che l'argomento della petizione è degno di essere preso in considerazione dal Ministro a cui viene rimessa.

Premesse queste cose, onde si veda l'opportunità di una diversa deliberazione che io avrò l'onore di proporre al Senato, entro nel merito della petizione.

La questione è semplicissima: la legge del 2 luglio 1872 prescrisse alle parti interessate di presentare le loro domande al Ministero delle Finanze entro il termine rigoroso dell'ultimo giorno del mese stesso, di modo che il termine assegnato era minore di un mese.

Il signor Cortese in questo breve tempo, e con molto stento, poté riunire i documenti dei servigi prestati durante la dominazione austriaca e della sua riammissione in impiego sotto il Governo nazionale.

Però questi documenti poté riunire prima che il mese finisse; e, siccome egli asserisce, ciò che in ogni caso dovrà provare, consegnò

queste carte, non potendo portarle egli stesso alla capitale, impedito dalla distanza, dalla difficoltà del viaggio, ed anche dalle sue incombenze d'ufficio, consegnò, dico, all'ufficio Regio postale il plico che le conteneva, diretto al Ministero delle Finanze.

La questione adunque è questa: se una volta fissato questo termine per la presentazione delle carte al Ministero delle Finanze, si debba rigorosamente intendere che esse debbano veramente essere portate al Ministero delle Finanze, alla capitale, entro il termine prefisso, o se debbansi ritenere come presentate al Ministero, quando, prima della scadenza del termine, siano presentate a un ufficio Regio, organo di trasmissione di queste carte ai diversi Ministeri.

Che l'interpretazione benigna di questo quesito sia ragionevole, ed ammessa dallo stesso Governo in questa stessa materia, lo prova questa circostanza, che, con un avviso che precedette la legge del 2 luglio 1872, si ammonivano gl'interessati a raccogliere, e possibilmente a far conoscere se avrebbero potuto profittare di questa legge, che non era ancora fatta, presentando le loro osservazioni entro un termine prefisso al Ministero delle Finanze, ovvero alle Intendenze di finanza provinciali.

Dunque il principio che si possa ritenere presentata un'istanza al Ministero, quando, entro il termine di rigore si presenti ad un ufficio Regio incaricato della trasmissione, mi pare che sia già stato riconosciuto in questo stesso argomento anche dal Governo del Re.

Io devo poi ricordare, non per fare autorità, ma per citare un fatto ufficiale, che negli anni 1865 e 1866, avendo io l'onore di essere presidente della Commissione provinciale di Appello per la ricchezza mobile nella provincia di Pavia, accadde che in quel consesso si presentasse la questione identica, cioè se s'intendevano presentati i reclami nel termine fissato dalla Legge, quando fossero presentati non già materialmente alla Commissione stessa, ma ad un ufficio Regio, quale è la Posta, o anche al Sindaco del Comune, perchè li trasmettessero prima della scadenza del termine.

In quell'occasione non venne fatto reclamo nè per parte degli agenti fiscali, nè per parte della Prefettura. Fu adottato questo principio: che la parte interessata avesse compiuto il suo

dovere quando avesse rassegnato il complesso dei documenti a cui intendeva di appoggiare le sue ragioni ad un ufficio Regio; di modochè essa non aveva più nemmeno la responsabilità della trasmissione.

Bisogna dunque distinguere quando la consegna sia fatta ad un ufficio Governativo o quando sia fatta per mezzo privato, cioè se il petente avesse consegnato ad un privato le carte che potevano anche arrivare in tempo al Ministero delle Finanze, e che, poniamo pure *per forza maggiore*, si fossero perdute. Questo ultimo sarà forse il caso contemplato nella discussione della Camera dei Deputati, per cui il petente potrà far valere le sue ragioni in via giudiziaria, perchè essendosi egli servito di un mezzo privato, ha assunto con ciò la responsabilità e della trasmissione e della consegna. Ma quando (mi duole ripetere lo stesso pensiero, ma è pensiero per me dominante in quest'argomento) il petente si è servito di un ufficio Regio, o di un altro stabilimento governativo incaricato della trasmissione delle carte ad esso presentate, io credo che per parte sua abbia fatto tutto quello che poteva fare. Io farò poi osservare che, in questa materia tanto più sarebbe necessario stabilire questo principio, in quanto che la brevità del termine avrebbe posto i cittadini che devono godere del beneficio di questa legge e che si trovavano nelle diverse parti del Regno in una disparità di condizioni, che non credo si possa ammettere. Il 2 di luglio si pubblicò la legge; la legge perviene dopo alcuni giorni nelle diverse provincie, e più tardi sicuramente in quelli più lontani dalla capitale; il cittadino deve, secondo che è più lontano, impiegare maggior tempo per trasmettere o portare, se vuole, egli stesso queste carte al Ministero delle Finanze, e questa differenza può anche arrivare alla metà abbondantemente del termine stabilito (e questo non era che di vent'otto giorni) dalla data della legge.

Ora io dico, è possibile adottare un principio talmente rigoroso, che porti per conseguenza tanta disparità di trattamento, per questi benemeriti impiegati che avevano patito la sospensione dall'impiego per amor della patria, per prestare ad essa i loro servizi? È possibile stabilire questa disparità di trattamento fra uno che si trovasse all'estremità meridionale o alla settentrionale del Regno od in un'isola, ed un al-

tro che comodamente si trovasse abitare le provincie centrali?

Io credo che la cosa sia degna di molta considerazione. La Commissione stessa, quantunque venuta a contrarie conclusioni, non lo nega; non nega cioè che la situazione di quest'impiegato, sia degna di riguardo. Ma si dice: perchè mandare la petizione al Ministro? Cosa ne farà il Ministro? Rispondesi: il Ministro, quando da un voto benigno di questo Consesso è avvertito che la cosa è degna di considerazione e che può esservi un'interpretazione della legge che ne favorisca l'assunto, il Ministro vedrà quello che potrà fare, e sicuramente potrà aggiungere al novero di quegli impiegati che avevano fortunatamente potuto far giungere le carte al Ministero delle Finanze nel locale di sua residenza prima del 31 luglio, anche colui il quale, per quanto da lui dipendeva, compiuta la raccolta dei suoi documenti, l'ha consegnata prima di quel giorno all'ufficio delle Regie Poste. L'arrivare poi un giorno prima od un giorno dopo dipendeva dallo stato del mare, giacchè necessariamente la Posta di Cagliari non può arrivare al continente, che col mezzo di battelli a vapore.

Il Senato avrà notato questa circostanza. Il 2 agosto pervenne il plico al Ministero delle Finanze; dal 28 luglio al 2 agosto l'intervallo è brevissimo, ed è preclusa la via a questa petizione già indirizzata al Ministero, già affidata ad un ufficio Regio, che ha il dovere di trasmettere le carte e dispacci.

In tale situazione, riflettendo che il caso è unico, perchè a nessun altro ne avvenne uno simile; avuto anche riguardo che il beneficio che si farebbe a questo ufficiale sarà di qualche anno più di servizio quando verrà, se verrà, la liquidazione della sua pensione, cosa già per sè stessa incerta, giacchè l'esperienza dimostra ogni giorno che molti degli impiegati dello Stato cessano di vita, o cessano forzatamente dal servizio prima di compiere gli anni necessari per la pensione, mi pare che possa darsi una benigna interpretazione alla legge.

Dunque la tenuità della spesa per l'erario dello Stato, la commiserazione dovuta a quest'unico ricorrente in questa materia, mi fa credere che il Senato, ammettendo le mie deboli parole, ma contenenti un concetto, se non rigorosamente giusto, almeno di un'alta equità, possa prendere una benigna deliberazione, e

ho perciò l'onore di proporre al Senato che la petizione venga rimandata all'onorevole Ministro delle Finanze, e ripeto quello che dissi in principio, cioè che noi non vogliamo fare nessuna interpretazione della legge, non essendo ciò nella nostra competenza: solamente con questo rinvio mettiamo sull'avviso il Ministro delle Finanze, che la cosa è degna di considerazione per far sì che venga risolta in modo favorevole.

PRESIDENTE. Chi appoggia la proposta dell'onorevole Lauzi, voglia alzarsi.

(È appoggiata.)

Si compiaccia l'onorevole Lauzi di mandare la sua proposta scritta al banco della presidenza.

Senatore ERRANTE. La Commissione non può che insistere nelle conclusioni già prese. Tutte le ragioni che vennero esposte dal Senatore Lauzi sarebbero state opportune ove si trattasse di dover far la legge, o di prolungare il termine in essa stabilito; ma posciachè l'articolo 3 stabilisce in termini formali e precisi: « Sono ammessi al beneficio della presente legge coloro solamente che prima del 31 luglio 1872, avranno presentato l'occorrente domanda al Ministero delle Finanze » tutte quelle ragioni riescono oziose.

Concepita in questi termini la legge, il Ministro delle Finanze, rifiutandosi ad ammettere una domanda che a lui si presentava dopo il termine prefisso, non poteva far altro che adempiere a quanto era scritto nel citato articolo nè potrebbe il Senato, interpretandolo in modo diverso da quel che dicono le stesse sue parole, rimettere al Ministro un'altra volta questa domanda, quasi che si volesse dare un'interpretazione diversa da quella che sta nella legge. Non lo può, e non lo deve. Non lo può, perchè il Senato non è interprete della legge; le interpretazioni delle leggi si fanno dai Magistrati, tranne nei casi dubbi ed in circostanze determinate; ma allora non è solo il Senato, ma anche l'altra Camera che fanno la interpretazione autentica, che ha forza di legge.

È inconcludente il dire, il Senato opina che si possa interpretare la legge in questo modo, perchè l'interpretazione data dal Senato che non ne ha la facoltà, non ha virtù giuridica. Se non ci fosse un tribunale il quale decide sulle questioni relative alle pensioni (e questo tribunale è la Corte dei Conti), si potrebbe

forse in qualunque modo disputare su ciò, ma in via accademica, e non mai in via legislativa.

Non lo deve, perchè il Senato non può oltrepassare le attribuzioni sue, senza invadere la competenza delle altre autorità costituite.

Quando ne sarà tempo, il tribunale competente, cioè la Corte dei Conti, vedrà se questa domanda che non fu presentata al Ministero, ma che, come dice il petente, fu soltanto portata all'Ufficio postale, sia stata presentata in tempo utile e se l'Ufficio di posta equivalga al Ministero delle Finanze. Una tale quistione rimane dunque riserbata al tribunale competente. Per queste considerazioni, non potendosi rimettere la petizione al Ministero delle Finanze, nè interpretare un articolo a cui noi non abbiamo alcuna facoltà di dare interpretazione di sorta, non ci rimane altra via se non quella di proporre l'ordine del giorno puro e semplice, come si è fatto.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Perdoni il Senato se dopo che due onorevoli miei Colleghi della Commissione hanno difeso l'ordine del giorno in modo concludentissimo, sorgo anch'io per dire alcune parole. Io mi limiterò ad avvertire che è pratica costante in materia di petizioni, e allorchè si tratta di questioni riferentisi a diritti privati, di mantenerle impregiudicate sotto qualsiasi aspetto, ed indipendentemente dal loro valore giuridico.

L'onorevole Lauzi si riportava dapprincipio al nostro Regolamento, il quale credo sia in questa parte conforme a quello dell'altro ramo del Parlamento, cioè che non si debba ricorrere per via di petizione al Parlamento se non quando sono esauriti tutti gli altri rimedii. Ma qui tutti i rimedii non sono esauriti, perchè è riservato il ricorso in via contenziosa alla Corte dei Conti.

So bene che la legge, la quale prescrive che dentro un mese coloro, i quali volevano far uso del diritto da essa riconosciuto, fossero in obbligo d'inoltrare una dimanda al Ministero delle Finanze, è in questa parte eccessivamente rigorosa. E poichè mi si è fatto l'onore di riportare le parole che io pronunciai in Senato, quando si discusse quella legge, mi si permetta di notare prima di tutto che allora si trattava non d'interpretare una legge già fatta, bensì una legge da farsi.

E noterò inoltre, che fin d'allora io prevedeva che, essendo troppo breve il termine di un mese, potevano accadere casi pei quali fosse necessaria una interpretazione equa e ragionevole della legge. E però io diceva che coloro i quali, per fatti indipendenti dalla volontà propria, non avessero potuto in tempo debito adempiere alle prescrizioni rigorose della legge, si doveva intendere sempre che sarebbe stata riservata ad essi un'azione giuridica da sperimentarsi nelle vie ordinarie, a termine di comune ragione.

Laonde, quando il petente Cortese, per il quale giustamente l'onorevole Senatore Lauzi ha espresse nobili parole, avesse esaurito anche quest'ultimo rimedio, allora sarebbe il caso di ricorrere al Parlamento e invocare l'intervento non solo del potere esecutivo, ma ben anco del potere legislativo; e in questo caso io dichiaro fin d'ora che mi terrei onorato di seguire l'onorevole Lauzi e di associare le mie povere parole alle sue molto più autorevoli.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Panattoni.

Senatore PANATTONI. Pregherei il signor Presidente a favorire di comunicarci come sarebbe formulata la proposta della Commissione delle petizioni.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore CHIESI, *Relatore*. La Commissione ha proposto l'ordine del giorno puro e semplice, ma con ciò ha dichiarato che non intendeva in alcun modo di pregiudicare quelle ragioni o quei diritti che il petente avrebbe potuto far valere davanti al tribunale competente che è la Corte dei Conti.

Con questa esplicita dichiarazione, la Commissione spiegò il senso che doveva attribuirsi al proposto ordine del giorno puro e semplice.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Panattoni.

Senatore PANATTONI. In conseguenza delle spiegazioni che sono state date da tutti e tre gli onorevoli componenti la Commissione delle petizioni che hanno fin qui parlato; e ritenendo anch'io che sia molto tassativo il disposto della legge, ma penetrandomi dall'altra parte dei riguardi che può alle volte meritare un caso fortuito: desidererei che questa dichiarazione, e questa spiegazione che danno gli onorevoli mem-

bri della Commissione, fosse possibilmente congiunta colla risoluzione che adotteremo. Quindi pregherei l'onorevole Lauzi a vedere se, invece di una controproposta, trovasse modo d'innestare quella preservativa a cui la Commissione aderisce, o redigendo un ordine del giorno, o concertando una modificazione della proposta; imperocchè se l'ordine del giorno puro e semplice si dovesse votare, io dubiterei che l'intenzione lodevolissima della Commissione non producesse una preservativa sufficiente. Allora la Commissione, penetrata da questi giustissimi riguardi può in qualche maniera esplicitare la sua proposta, e così disinteressare anche l'onorevole Lauzi dal proporre una formola diversa.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI, *Relatore*. La Commissione delle petizioni nel formulare le sue proposte è legata dal Regolamento, il quale prescrive che la Commissione stessa deve proporre o l'ordine del giorno puro e semplice, se crede che la petizione non meriti di esser presa in considerazione; o il deposito della petizione negli Archivi del Senato o la trasmissione ad un Ufficio o ad una Commissione che si occupi di un progetto a cui si riferisca la Petizione, o finalmente il rinvio della petizione ad alcuno dei Ministri.

Queste sono le facoltà che il Regolamento nostro dà alla Commissione delle petizioni: Ordine del giorno puro e semplice, deposito negli Archivi, trasmissione ai Ministeri. Noi abbiamo dichiarato che, con dolore eravamo costretti a proporre l'ordine del giorno puro e semplice, perchè non era il caso di potervi proporre che la Petizione fosse trasmessa al Ministero delle Finanze, il quale per due volte, in ossequio alla disposizione dell'articolo 3 della legge del 2 luglio 1872 aveva respinta la dimanda del signor Cortese.

Siccome però poteva questo ordine del giorno puro e semplice essere interpretato come un rigetto di una petizione destituita di ogni fondamento, abbiamo voluto spiegare il vero senso che al proposto ordine del giorno veniva attribuito dalla Commissione, la quale intende appunto che restino salve e impregiudicate tutte quelle ragioni che il petente potrà in via giuridica far valere avanti il competente tribunale della Corte dei Conti.

E quindi la Commissione è dolente di dovere

insistere nella sua proposta di passare all'ordine del giorno, ben inteso con quella dichiarazione che ha fatto e che ora rinnuova.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Convengo perfettamente coll'egregio Relatore, che il Regolamento non ha che le formule indicate. Però una formula per essere motivata, qualunque di esse sia; e se il caso reclama, richiede che sia bene intesa.

Io non tornerò a dire che l'onorevole Lauzi poteva proporre un ordine del giorno; ma dopo spiegazioni così complete, mi limiterò a dire: prendo atto anch'io delle dichiarazioni della Commissione. E ritengo che, dopo tutto quel che è stato detto, la formula, prescritta sì dal Regolamento, ma pure motivabile, ha ricevuto una motivazione tale che essa non avrà mai il significato, la portata fatale che potrebbe in altri casi avere un ordine reiettivo.

PRESIDENTE. Interpretando il Regolamento, io credo di poter dire che la proposta della Commissione per l'ordine del giorno puro e semplice non pregiudicherebbe mai i diritti del terzo, perchè il Senato non pronunzia, non essendo competente a pronunziare nella questione.

L'onorevole Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore LAUZI. Credo bene di dire due parole sulle osservazioni presentate dall'onorevole Senatore Errante, le quali forse toccherebbero troppo al vivo l'argomento del mio discorso, ed anche qualche cosa intorno a ciò che ha detto l'onorevole Borgatti.

Si è detto: il petente non ha percorso tutti gli stadi possibili; la consuetudine del Senato contempla bensì i ricorsi nella via gerarchica ministeriale, ma non ammette che una petizione sia stata prima argomento di un procedimento giudiziario. Ciò è evidente, perchè, quando sopra una petizione avesse pronunciato un Tribunale qualsiasi, non vi sarebbe più luogo a discorrerne, e non si potrebbe fare la più piccola discussione su quel soggetto, per quel noto adagio: *Res judicata facit de albo nigrum*.

La cosa è come è stata giudicata; per conseguenza, onde impedire questo intralcio di petizioni al Parlamento e di ricorsi amministrativi, la legge dice: quando dovete fare un ricorso, fatelo prima ai superiori naturali, ai dicasteri competenti e poi, se credete che questi non abbiano forse con abbastanza giustizia

provveduto alla vostra domanda, cercate allora l'intromissione benigna di un ramo del Parlamento, e in questo caso quella del Senato.

Si è detto: voi non avete badato che forse può farsi una causa.

Io non so se la causa potrà farsi; io non so se il tribunale di cui si è parlato nell'a discussione e di cui non è però cenno nel testo della legge, sia piuttosto la Corte dei Conti od un tribunale ordinario; ma so che il Cortese, ciò che doveva fare l'ha fatto, e in via gerarchica, giacchè ricorse due volte al Ministero delle Finanze, e siccome egli si appoggiava sopra un principio, non fa ostacolo a che il Ministero delle Finanze abbia risposto la seconda volta come ha risposto la prima.

Altra ragione è quella de l'onorevole Senatore Errante il quale dice « noi non siamo gli interpreti della legge » Io ammetto che noi non siamo interpreti della legge, e molto più quando si tratta di petizioni; ma possiamo benissimo in un argomento di semplice raccomandazione, intravedere se una legge fu applicata troppo strettamente e se è ammissibile un'altra interpretazione più benigna.

Qui non si tratta che di una semplice raccomandazione, poichè come dicevo prima, noi non prendiamo nessun temperamento, nè decisione alcuna sopra quanto fu fatto da un Ministro, ma tanto quelli che propongono l'ordine del giorno puro e semplice, quanto l'onorevole Panattoni che proponeva una misura di mezzo, quant'io che propongo il rinvio, non abbiamo altro scopo che di dire al Ministro, di far vedere al Ministro, che la cosa è degna di considerazione, e che quindi il Ministro nella sua coscienza e retto giudizio, veda se è possibile trovare il modo di esaurire questa pratica.

L'onorevole Senatore Errante ha soggiunto; il Ministero ha fatto ciò che doveva fare, ha interpretato la legge come è scritta. Ma, mi perdoni, questa è appunto la questione.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

Senatore LAUZI. La questione che ho posta non è già che il termine abbia a differirsi, e che invece del 31 luglio si debba dire al primo, o al 31 agosto, non è questo che io dissi.

La questione che io posi è questa: Se prescrivendo di presentare i documenti al Ministero prima del 31 luglio, si potesse credere come presentata al Ministero delle Finanze una

carta che sia stata presentata ad una magistratura locale, o ad un ufficio Regio incaricato della trasmissione, prima della scadenza del termine prefisso dalla legge.

Dunque io non tocco alla legalità del termine. Il Ministero delle Finanze potrà vedere in questo caso in cui dal timbro postale o da un certificato, se il plico è stato raccomandato, si può conoscere, se la petizione, se il plico fu presentato alla posta di Cagliari il giorno 28, e quindi tre giorni prima della scadenza del termine.

Io non intendo proporre al Ministero di deviare dalla legge; non intendo di prolungarne il termine, ma solo che il Ministero veda se si può credere che il termine sia stato osservato.

Ho anche citato la circolare precedente del Ministero delle Finanze che si trova negli atti del Governo, e l'ho veduta coi miei occhi, la quale diceva che si potevano presentare queste carte anche col mezzo delle Intendenze locali; di modo chè, uno che avesse presentato ad una Intendenza locale il giorno stesso del 31 luglio quel plico, sarebbe stato riconosciuto come lo avesse presentato al Ministero delle Finanze.

Ora, quando non vi è da fare un giudizio, quando non vi è da toccare la legge, ma solo di dare o di intravedere se si possa dare al testo della legge una benigna interpretazione, che vi autorizzi a mettere nell'elenco di quelli che hanno presentato regolarmente le loro carte, anche il signor Cortese, io non so davvero perchè ciò non si possa fare.

Il rinvio da me proposto della petizione, che veggio da tutti i lati del Senato giudicarsi degna di considerazione, stando in questi limiti, non vedrei perchè dovesse essere respinto.

Io persisto quindi nel proporre il rinvio al Ministero.

PRESIDENTE. L'onorevole Borgatti ha la parola.

Senatore BORGATTI. L'onorevole Senatore Lauzi diceva che non è stabilita dalla Legge la competenza della Corte dei Conti; ma questo non è. La Legge determina che tutte le questioni che si riferiscono alla materia delle pensioni, sono di competenza esclusiva della Corte dei conti.

L'onorevole Senatore Lauzi aggiungeva che la massima introdotta dal nostro Regolamento e seguita per lunga consuetudine parlamen-

tare, di non occuparsi delle petizioni, se non quando sono esauriti tutti i rimedi ordinari, non può invocarsi in quei casi, ne' quali si tratta di questioni che sono di competenza dei tribunali.

Ma io prego l'onorevole Senatore Lauzi a considerare che in siffatto modo potrebbe avvenire che il potere legislativo fosse tratto spesso ad occuparsi di questioni che sono di esclusiva competenza del potere giudiziario, ogni volta che si tratti di diritti privati.

E questo è appunto il caso: noi abbiamo una legge la quale ci dice che per le questioni, che si riferiscono alla materia delle pensioni, è competente la Corte dei Conti.

Ora, la Commissione non poteva fare di più di quello che ha fatto col proporre l'ordine del giorno, senza pregiudizio di quelle ragioni, che possono competere al Cortese, e sulle quali il Senato non deve pronunciarsi nè in uno, nè in altro senso. Opportunamente perciò l'onorevolissimo nostro Presidente avvertiva che, anche senza questa riserva, siccome l'ordine del giorno si deve sempre ritenere circoscritto nei limiti della competenza del Corpo da cui emana, così non potrebbe esso pregiudicare le questioni che sono di competenza di un altro Corpo.

Dunque vede l'onorevole Lauzi, che la Commissione ha fatto forse di più di quello che era tenuta a fare. Io non sono pentito di questo, perchè credo che una tale riserva valga, se non ad altro, a confortare questo petente disgraziato, e ad illuminarlo intorno al rimedio che ancora gli resta da sperimentare.

Io pregherei quindi l'onorevole Senatore Lauzi a non insistere ulteriormente; e mi lusingo che il Senato vorrà accogliere senz'altro le conclusioni della Commissione.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Dirò solo due parole. L'onorevole Lauzi conviene meco che il Senato non abbia facoltà d'interpretare la legge, però vorrebbe che si rimettesse al Ministero la domanda

del Cortese non già *interpretando* ma *intravedendo*; intravedere ed interpretare per me è la stessa cosa.

L'art. 3, in quanto a me, non lo voglio interpretare, nè intravedere, perchè se dovessi interpretare quello che ci sta scritto, non credo che la mia opinione potrebbe essere interamente favorevole al signor Cortese.

Ad ogni modo, questa domanda fu presentata al Ministro delle Finanze, il quale credette che la legge ostava all'ammissione di essa. Possiamo noi ora rinviarla al Ministro dicendo: si dubita dal Senato se vi osti o se non vi osti la legge? Non mi pare che questo si possa fare dal Senato.

Ammettendo l'ordine del giorno e dichiarando al petente di far valere i suoi diritti innanzi al tribunale competente, è tutto quello che il Senato possa, a parer mio, e debba fare.

Quanto ai motivi di compassione, sono argomentazioni che toccano il cuore, ma che non persuadono la mente.

Per cui la Commissione insiste nella sua proposta.

PRESIDENTE. Nessuno domandando la parola ed insistendo il Senatore Lauzi nella sua proposta, io la metto ai voti.

Chi approva che la petizione N. 4983 sia rinviata al Ministro delle Finanze, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Adesso pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi intende che, ritenute le dichiarazioni fatte, si passi all'ordine del giorno sulla petizione 4983, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Essendo esaurito l'ordine del giorno relativamente alle petizioni, si chiude la seduta.

Domani seduta pubblica alle due, per il seguito della discussione del progetto di legge relativo a provvedimenti per alcuni Comuni danneggiati dalle inondazioni e da altri disastri avvenuti nel 1872.

La seduta è sciolta (ore 4 e 3/4).